

Ordinanza sui servizi linguistici dell'Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OS Ling)

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
vista la legge del 5 ottobre 2007² sulle lingue,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. l'organizzazione dei servizi linguistici dell'Amministrazione federale;
- b. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell'Amministrazione federale;
- c. la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti.

² Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell'Amministrazione federale forniscono:

- a. alla qualità formale e materiale dei testi che sottostanno alla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e di altri documenti della Confederazione;
- b. all'attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confederazione;
- c. alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e integrato dell'Amministrazione federale.

RS 172.081

¹ **RS 172.010**

² **RS 441.1**

Sezione 2: Organizzazione e coordinamento

Art. 2 Organizzazione

¹ I servizi linguistici dell'Amministrazione federale comprendono l'insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti.

² Sono organizzati per lingua.

³ Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse.

Art. 3 Unità della Cancelleria federale

I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un'unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un responsabile per ciascuna.

Art. 4 Unità dei Dipartimenti

¹ I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l'italiano e, ove opportuno, per l'inglese e altre lingue, con un responsabile per ciascuna lingua.

² Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l'italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua.

³ Il responsabile di un'unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell'ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5 Coordinamento interdipartimentale

¹ La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell'Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l'interconnessione dei compiti, nonché l'equilibrio tra le lingue e il loro statuto.

² La Conferenza interdipartimentale dei servizi linguistici (CISL) assiste la Cancelleria federale nell'analisi delle esigenze dei servizi linguistici, come pure nell'orientamento e nel coordinamento delle attività.

³ La CISL è un organo consultivo. Si compone di rappresentanti dei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e dei servizi linguistici dei Dipartimenti. Il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento può parteciparvi.

⁴ La Cancelleria federale dirige la CISL. Ne approva il regolamento.

Sezione 3: Prestazioni linguistiche

Art. 6 Tipi di prestazioni

Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente:

- a. la traduzione di testi in una o più lingue;
- b. il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione);
- c. le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono prestazioni linguistiche o all'insieme dell'Amministrazione federale;
- d. la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici;
- e. le attività di consulenza linguistica.

Art. 7 Criteri qualitativi

¹ Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all'esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi.

² I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.

Art. 8 Lingue delle prestazioni

¹ Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

² I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell'Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l'entità della cerchia di destinatari lo giustifica.

³ La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 9 Pianificazione concertata

I servizi linguistici dell'Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali.

Art. 10 Fornitura delle prestazioni

¹ Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all'Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell'Amministrazione federale.

² Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti.

³ Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma:

- a. le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale;
- b. le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presidente della Confederazione;
- c. il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

Art. 11 Mandati affidati a esterni

¹ In caso di sovraccarico o d'urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l'accordo dell'unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite.

² L'unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1.

³ La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Sezione 4: Disposizioni particolari

Art. 12 Lingua italiana

¹ L'unità responsabile per l'italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale del diritto federale e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione.

² Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l'italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi.

³ Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l'Assemblea federale.

⁴ Le unità per l'italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi.

Art. 13 Lingua romancia

¹ L'unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio.

² La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall'articolo 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2010³ sulle lingue.

³ RS 441.11

Art. 14 Lingua inglese

¹ L'unità responsabile per l'inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l'inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno.

² Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione.

Art. 15 Terminologia

¹ L'unità responsabile per la terminologia presso la Cancelleria federale organizza e coordina le attività terminologiche dell'Amministrazione federale.

² Gestisce la banca dati terminologica centrale TERMDAT.

³ Realizza i suoi progetti terminologici in collaborazione con i Dipartimenti.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 16** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione è abrogata.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 29 ottobre 2008⁵ sull'organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 lett. c

⁴ La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare:

- c. fornisce le prestazioni linguistiche e di coordinamento previste dall'ordinanza del 14 novembre 2012⁶ sui servizi linguistici ed esegue i compiti affidate dalla legislazione sulle lingue.

⁴ RU 1995 3632, 2008 5153, 2010 2653

⁵ RS 172.210.10

⁶ RS 172.081

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova